

QUESITI E RISPOSTE AGGIORNATE AL 17/01/2020

PROCEDURA RISTRETTA PER LA SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO OPERATIVO DELLA COSTITUENDA SOCIETÀ ALLA QUALE SARÀ AFFIDATA LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. CIG: 812042852C

QUESITI E RISPOSTE PUBBLICATE IL 17/01/2020

Q.1 Capitolato oneri 1.12.1. Con riferimento alla piattaforma atersir, indispensabile ai fini dell'inserimento della documentazione utile per la pre-qualifica, non risulta essere disponibile tra i bandi aperti quello relativo alla Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio idrico integrato per la provincia di Reggio Emilia. Quando sarà disponibile?

R.1. E' stato reso disponibile il 19 dicembre 2019.

Q.2 Capitolato oneri 3.12. Si chiede se il concorrente possa dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. n. 263/2016 anche con modalità diverse dal possesso dell'attestazione SOA in OG6, classifica VIII per realizzazione e progettazione e, nello specifico, mediante avalimento su società di ingegneria.

R.2. In relazione a quanto indicato al punto xii del punto 3.12 del capitolato d'oneri in merito alle diverse casistiche ivi contemplate, si precisa che, con riferimento alla prima casistica, cioè alla progettazione e realizzazione in proprio degli investimenti, il requisito dell'attestazione SOA potrà essere soddisfatto mediante avalimento fornito da operatore economico in possesso della medesima nelle forme consentite dalla legislazione vigente in materia.

Con riferimento alla casistica della sola progettazione, inoltre, il concorrente potrà dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. n. 263/2016, anche con modalità diverse dal possesso dell'attestazione SOA in OG6, classifica VIII per realizzazione e progettazione, in particolare tramite avalimento su società di ingegneria per la spendita dei requisiti da questi ultimi posseduti.

Q.3 Capitolato oneri 3.12. Posto che ai sensi di quanto prescritto al punto 3.12. "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del d.P.R. n. 445/2000" del Capitolato d'Oneri, la stessa deve essere redatta in conformità al modulo facsimile messo a disposizione dall'Agenzia tra gli atti di gara, si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di mettere a disposizione dei concorrenti il predetto documento.

R.3. E' stato messo a disposizione nella pagina relativa agli atti della procedura in data 23 dicembre 2019.

Q.4 Capitolato oneri 3.12. Con riferimento alla "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del d.P.R. n. 445/2000" di cui al punto 3.12. del Capitolato d'Oneri, si chiede se sia possibile dichiarare nella stessa di voler progettare in via diretta i lavori strumentali mediante avalimento.

R.4. Si rimanda a quanto indicato al precedente quesito n. 2. Sul punto si precisa che il documento denominato "Dichiarazioni a corredo della domanda di partecipazione ai sensi del punto 3.12 del Capitolato d'Oneri", è stato messo a disposizione dei concorrenti in versione editabile e può pertanto essere modificato ed utilizzato per specificare la modalità con cui vengono soddisfatti i requisiti di partecipazione (e quindi anche per dichiarare di voler progettare in via diretta i lavori strumentali mediante avvalimento).

Q.5 Capitolato oneri 2.2 Subappalto. Con riferimento all'istituto del subappalto, si chiedono chiarimenti in merito alla circostanza per la quale ai sensi di quanto prescritto dal Capitolato d'Oneri "La quota percentuale subappaltabile dovrà essere in ogni caso contenuta entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale", ancorché la normativa vigente al momento della pubblicazione del bando stabilisce che l'eventuale subappalto non possa superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto

R.5. Nel caso di specie si tratta di una concessione di servizi e non di un appalto, la norma di riferimento è dunque l'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e non già l'art. 105 cui la richiedente pare far riferimento. L'art. 174 richiamato non prevede una specifica percentuale di subappalto, la quale è stata determinata dalla Stazione appaltante in coerenza a quanto richiesto e concordato con gli Enti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del territorio.

Q.6 Capitolato oneri 1.5.3 Subappalto. Con riferimento all'art. 1.5.3 del Capitolato oneri in cui si dice che: "L'operatore economico che sarà individuato quale socio e al quale saranno attribuiti i compiti operativi e gestionali del servizio idrico integrato sarà tenuto, entro e non oltre 90 giorni dalla stipula della convenzione di affidamento e comunque entro l'avvio effettivo del servizio ad effettuare un finanziamento ad ARCA S.r.l. per il riscatto dei cespiti del gestore uscente che, alla data di pubblicazione della presente procedura risulta stimato in Euro 217.620.883", si richiede di confermare che il valore del finanziamento da corrispondere sia pari al 100% del Valore di Riscatto.

R.6. Rispetto a tale quesito si rimanda a quanto contenuto nell'Allegato 7 Piano d'Ambito 1/3 della Documentazione di Gara ed in particolar modo ai passaggi riportati alle lettere b), g), h), i) e j) del paragrafo VI-4.3 "Criteri di determinazione dei corrispettivi di competenza di AGAC Infrastrutture Spa per il periodo 2021-2040" della Parte D del Piano d'Ambito recante il piano economico-finanziario (PEF) per il periodo 2021-2040.

Il medesimo concetto è espresso al Paragrafo VI-6.2 "Focus sulla struttura del debito" del predetto documento alle pagine n. 53 e n.54.

Q.7 Capitolato oneri 1.5.3 Subappalto. Con riferimento all'art. 1.5.3 del Capitolato oneri in cui si dice che: "L'operatore economico che sarà individuato quale socio e al quale saranno attribuiti i compiti operativi e gestionali del servizio idrico integrato sarà tenuto, entro e non oltre 90 giorni dalla stipula della convenzione di affidamento e comunque entro l'avvio effettivo del servizio ad effettuare un finanziamento ad ARCA S.r.l. per il riscatto dei cespiti del gestore uscente che, alla data di pubblicazione della presente procedura risulta stimato in Euro 217.620.883", si richiede di confermare la libertà da

parte dell'operatore economico di proporre discrezionalmente la forma (finanziamento fruttifero o meno) e le modalità di rimborso (interessi applicati e periodo di ammortamento).

R.7. Si conferma, come tra l'altro già evidenziato a pag.53 del Paragrafo VI-6.2 "Focus sulla struttura del debito" della Parte D del Piano d'Ambito.

Anche al fine di garantire la sostenibilità del servizio, in caso di finanziamento fruttifero, esso non sarà superiore a quanto previsto negli atti di gara. In particolare nel documento "Modello gestionale del servizio idrico integrato", a fine di pagina 3 di 5 si precisa come "A fronte di tale finanziamento ARCA e la società operativa territoriale riconosceranno, ciascuna per quanto di competenza, al socio privato un ritorno equivalente a quello previsto dalla regolazione tariffaria di volta in volta vigente".

Q.8 Capitolato oneri 1.5.3 Subappalto. Con riferimento all'art. 1.5.3 del Capitolato oneri in cui si dice che: "Il valore di sopra è calcolato senza considerare gli oneri fiscali eventualmente dovuti ed eventuali ulteriori compensazioni fra gestore uscente e gestore subentrante, nonché agli ulteriori fondi che il gestore uscente riconoscerà al nuovo gestore", si richiede di fornire chiarimenti rispetto a che tipo di oneri fiscali ulteriori compensazioni e fondi si fa riferimento, e con quali modalità e tempistiche gli stessi verranno determinati rispetto alla procedura di gara.

R.8. Rispetto ai chiarimenti relativi alle "ulteriori compensazioni e fondi" si rimanda alla risposta fornita in corrispondenza del quesito Q.6.

Limitatamente ai soli "fondi", analoghe precisazioni sono contenute in corrispondenza del paragrafo VI-5.2 "Sviluppo dei costi delle immobilizzazioni (Capex)" della parte D del Piano d'Ambito, a pag.39.

Si precisa infine come la dinamica assunta per il valore complessivo di tali fondi, per l'intero arco di piano, è evidenziata in Tabella VI-6.4a – Stato patrimoniale Ipotesi 1 finanziamento "classico" della parte D del Piano d'Ambito, in corrispondenza della voce "Fondo Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e altri FAcc".

In considerazione di quanto sopra, rispetto alla richiesta di indicare "modalità e tempistiche con cui gli stessi verranno determinati rispetto alla procedura di gara", si chiarisce come le informazioni relative a compensazioni e fondi siano già presenti nella documentazione di gara.

Con riferimento agli oneri fiscali, l'indicazione è riferita alle imposizioni fiscali connesse al trasferimento patrimoniale che potranno essere previste nella normativa vigente alla data del trasferimento. Anche in virtù della durata della fase di gara e di affidamento, le condizioni fiscali applicabili non possono essere note alla stazione appaltante che pertanto ha inserito tale tipologia di onere senza poter ad oggi indicarne la quantificazione.

Q.9. Nel bando di gara al punto IV.2.2 è indicato come termine di presentazione delle domande di partecipazione il 27/02/2020 h. 17, nel capitolato d'oneri al punto 1.12 il termine di presentazione delle domande di partecipazione è indicato al 18/02/2020 h. 17- occorre chiarire qual'è il termine corretto.

R.9. Il termine corretto è quello previsto dal Bando di gara pubblicato in GUUE e dunque il 27/02/2020.

Q.10. Nel capitolato d'oneri al punto 1.4.3 viene indicata la società IRETI S.p.A. quale gestore uscente, mentre nel documento "Modello gestionale del servizio idrico integrato" a pagina 4 si parla di attuale gestore del servizio idrico integrato e si cita IREN S.p.A, si chiede di chiarire chi è il gestore uscente.

R.10. L'originaria convenzione di gestione (reperibile sul sito dell'Agenzia al seguente link <http://www.atersir.it/servizio-idrico/territorio-provinciale-di-reggio-emilia/gestori>), è stata sottoscritta tra l'ATO-3 di Reggio Emilia, cui oggi è subentrata ATERSIR, e la società AGAC S.p.A.

In seguito ad operazioni societarie succedutesi nel corso del tempo, nei servizi già affidati ad Agac S.p.A. nella convenzione generale, è subentrato come concessionario Iren S.p.A. e le attività di gestione sono state svolte dapprima dalla società di primo livello "Iren Acqua Gas S.p.A", soggetta a direzione e controllo di Iren S.p.A. e, successivamente, con efficacia dal 1.1.2016, da Ireti S.p.A., formatasi a seguito della fusione per incorporazione di Iren Acqua Gas S.p.A. con Iren Emilia S.p.A. e altre società del gruppo.

Da quanto sopra deriva che il concessionario del servizio e gestore uscente è IREN S.p.A., sebbene le attività operative vengano dallo stesso svolte tramite la controllata IRETI S.p.A.

Si specifica pertanto che le obbligazioni in merito al trasferimento del personale e delle dotazioni patrimoniali che sorgeranno in capo ad ARCA ed al socio privato verso il gestore uscente avranno come controparte il soggetto che in tale momento disporrà delle dotazioni patrimoniali e intratterrà il rapporto di lavoro con il personale soggetto a trasferimento

Q.11. Nel bando di gara al punto 11.2.6 il valore stimato della concessione è indicato in 1.550.000.000,00, mentre nel capitolato d'oneri al punto 1.7 è indicato un valore annuo di euro 78.000.000,00 che non coincide con il valore annuo calcolato rispetto al complessivo indicato nel bando, si chiede di chiarire.

R.11. Come chiarito al punto 1.7 richiamato il valore annuo ivi indicato è approssimato ed "è pari a *circa* 78.000.000 di Euro" (enfasi aggiunta). In particolare, il valore di 78.000.000 di Euro indicato al punto 1.7. corrisponde all'arrotondamento per eccesso del valore medio annuo del servizio al milione di Euro.

Q.12. Con riferimento al Capitolato d'oneri nell'art. 3.12 punto VII- si chiede, nei casi previsti dalla legge, di essere iscritti, oppure di aver presentato richiesta di iscrizione alla white list, si chiede di chiarire meglio se chi partecipa debba essere iscritto alla white list, in quanto le attività oggetto di gara non rientrano in quelle elencate dall'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 che sono tassativamente individuate nelle seguenti:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri.

R.12. Come indicato nel Capitolato l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "white list") istituito presso la Prefettura competente per territorio, ovvero la presentazione della relativa domanda, è richiesta nei soli casi previsti dalla legge. Deve dunque considerarsi necessaria nel caso in cui il concorrente svolga, oltre alle attività oggetto di affidamento, alcuna delle attività per cui tale iscrizione è richiesta dalla legge.

Q.13. A pagina 12 del Capitolato d'oneri relativamente al subappalto ci citano i limiti e le disposizioni di cui all'art. 174 del D.lgs 50/2016 e successivamente si fissa il limite del 30% dell'importo contrattuale, si chiede di:

- A.** confermare tale limite, anche alla luce delle disposizioni dell'art . 1 comma 18 del DL 32/2019 convertito nella legge 55/2019 (c.d. sblocca Cantieri), che lo indica nella misura del 40% e della considerazione che i limiti al subappalto sono contrari alla normativa europea, come recentemente confermato con la sentenza del 26 settembre 2019, causa C- 63/18 della Corte di giustizia europea;
- B.** se l'importo contrattuale sul quale calcolare il limite è l'importo complessivo della concessione, oppure l'importo dei lavori.

R.13. Con riferimento al quesito sub A) si rinvia alla risposta al quesito Q.5. Per quanto attiene al quesito sub B) si precisa che l'importo contrattuale sul quale calcolare il limite è l'importo complessivo della concessione.

Q.14. Nella piattaforma telematica ATERSIR viene indicata come data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione il 27 Febbraio 2020 ore 17:00, coerentemente con quanto riportato nel Bando di Gara Europeo (GUUE) sezione IV.2.2). Nel capitolato d'oneri al capitolo 1.12.1. viene invece riportato come termine per la ricezione dell'offerta il 18 Febbraio 2020. Si conferma che il termine per la presentazione della domanda di partecipazione sulla piattaforma telematica è il 27 Febbraio 2020 ore 17:00?

R.14. Si rimanda a quanto indicato al precedente quesito n. 9. Il termine corretto è quello previsto dal Bando di gara pubblicato in GUUE e dunque il 27/02/2020.

Q.15. Con riferimento alla piattaforma telematica ATERSIR si chiede di indicare in quale sezione vada compilato e successivamente caricato il DGUE di eventuali Imprese Ausiliarie.

R.15. Il modulo per la compilazione del DGUE, specifico per ogni bando pubblicato ed attivo ad una determinata data, è disponibile a tutti gli operatori economici registrati alla piattaforma Atersir-gt, comprese le eventuali imprese ausiliarie mediante comando dedicato. Il DGUE, compilato, scaricato e firmato digitalmente da qualsiasi soggetto che rivesta qualsiasi ruolo (mandataria, mandante, impresa ausiliaria) andrà inviato, extra piattaforma, all'operatore

economico incaricato del caricamento dell'offerta sulla piattaforma, il quale procede al caricamento dello stesso nella sezione "Altri DGUE".